

OGGETTO: Bando (criteri e modalità) per la concessione del contributo regionale “Buono-Libri e Strumenti didattici alternativi”.
Anno scolastico-formativo 2015-2016.
[Legge 23/12/1998, n. 448 (articolo 27)].

NOTA PER LA TRASPARENZA:

Viene approvato il bando per la concessione del contributo regionale “Buono-Libri e Strumenti didattici alternativi” relativo all’anno scolastico-formativo 2015-2016.

Il contributo è diretto alla copertura, totale o parziale, della spesa per l’acquisto dei libri di testo, in favore delle famiglie aventi un Indicatore della Situazione Economica Equivalente da € 0 ad € 10.632,94 (Fascia 1). Qualora residuino risorse, il contributo sarà assegnato anche alle famiglie con ISEE fino ad € 15000,00, salvo accoglimento da parte dello Stato della proposta regionale (Fascia 2).

L’Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

L’articolo 27 della L. n. 448 del 23/12/1998 prevede un contributo regionale con risorse statali, per la copertura, totale o parziale, delle spese che le famiglie del Veneto sosterranno per l’acquisto dei libri di testo, per gli studenti residenti nel territorio regionale e frequentanti le Istituzioni scolastiche, statali e non statali, secondarie di primo e secondo grado.

Per stimolare gli attori, pubblici e privati, del sistema di istruzione e formazione, ad elaborare azioni innovative che consentano di ridurre i costi dei testi scolastici nell’interesse delle famiglie più bisognose, si ritiene opportuno destinare il contributo in questione per l’acquisto dei libri di testo con le seguenti innovazioni ed estensioni:

- a) l’acquisto può essere effettuato sia in forma individuale, sia tramite forme di azioni collettive;
- b) può riguardare sia libri di testo, sia ogni altro tipo di elaborato didattico (ad esempio: dispense, ricerche, programmi costruiti specificamente), scelti dalla scuola, sia ausili indispensabili alla didattica (ad esempio: audio-libri per non vedenti);
- c) i libri, gli elaborati e gli ausili di cui alla precedente lettera b) possono essere predisposti da qualsiasi tipo di soggetto pubblico o privato, compresi i docenti;
- d) i libri, gli elaborati e gli ausili di cui alla precedente lettera b) possono essere sia in formato cartaceo, sia in formato digitale, sia in ogni altro tipo di formato.

Per quanto riguarda la tipologia delle Istituzioni, in base alla circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) n. 24/99 del 23/09/1999 ed all’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 15/04/2005, n. 76, il contributo è destinato innanzitutto alle famiglie degli studenti residenti nel territorio regionale e frequentanti le Istituzioni scolastiche statali e paritarie (private e degli enti locali), nell’adempimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell’obbligo di istruzione.

Inoltre, in base ai principi di uguaglianza di trattamento di casi simili (articolo 3 Cost.) e di garanzia del diritto allo studio (articolo 34 Cost.), il contributo può essere concesso anche alle famiglie degli studenti frequentanti Istituzioni scolastiche non paritarie, secondarie di primo e secondo grado, incluse nell’Albo regionale delle “scuole non paritarie” (D.M. 29/11/2007 n. 263), in quanto atte a garantire l’adempimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell’obbligo di istruzione.

In riferimento al secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione, considerato che i tre anni delle Istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto che svolgono i percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all’accordo in sede di Conferenza Unificata del 19/06/2003 ed al D.Lgs. 17/10/2005, n. 226, sono stati trattati in modo uguale agli Istituti scolastici secondari di secondo grado, sia sotto il profilo dell’attuazione del diritto-dovere all’istruzione e formazione (articolo 1, comma 3, e articolo 6, comma 5, del

D.Lgs. 15/04/2005, n. 76 - articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 17/10/2005, n. 226) e dell'adempimento dell'obbligo di istruzione (articolo 1, comma 622, della L. 27/12/2006, n. 296), sia sotto il profilo della gratuità dell'iscrizione e della frequenza (articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 76/2005 - articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 226/2005), con interpretazione costituzionalmente adeguata al principio fondamentale di parità di trattamento di situazioni simili (articolo 3 Cost.), si ritiene che il contributo possa essere concesso anche alle famiglie degli studenti frequentanti i tre anni citati, perché risultano essere ricompresi, a decorrere dall'anno 2006-2007, nell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione. Più precisamente, il contributo può essere concesso solo agli studenti frequentanti i tre anni delle Istituzioni formative, qualora sostengano la spesa dei libri di testo.

A decorrere dall'anno 2013-2014, poi, la Regione ha autorizzato anche lo svolgimento di percorsi sperimentali d'istruzione e formazione di durata quadriennale, finalizzati al rilascio di diplomi professionali di tecnico, a riconoscimento regionale (ex art. 19 L.R. 10/1990), realizzati senza oneri finanziari a carico della Regione, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 226/2005.

Pertanto si ritiene di ammettere al contributo regionale anche le famiglie degli studenti che frequentano il quarto anno dei percorsi d'istruzione e formazione professionale rispondenti ai requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 15 del D.Lgs. 226/2005, svolti dalle Istituzioni formative accreditate.

Ai sensi dell'articolo 1 del D.P.C.M. 05/08/1999, n. 320, beneficiari del contributo sono i nuclei familiari aventi un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) da € 0 ad € 10.632,94.

Peraltro, qualora, dopo aver coperto il 100% della spesa alle famiglie aventi l'ISEE di cui sopra, residuino risorse, si ritiene che sussistano fondati motivi per poter beneficiare anche famiglie aventi un ISEE superiore.

Infatti, da un lato, va considerato che molte famiglie chiedono da tempo in modo pressante di elevare il limite massimo dell'ISEE di € 10.632,94, sia per adeguarlo all'aumentato costo della vita, in quanto invariato da più di un decennio, sia perché le nuove regole di calcolo dell'ISEE (D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159) escluderanno numerose famiglie con redditi comunque bassi, che negli ultimi anni avevano ottenuto il contributo; da un altro lato, va ricordato che la Regione ha una competenza normativa concorrente in materia di diritto allo studio, che le consente - una volta soddisfatto il 100% della spesa delle famiglie più bisognose (ISEE da € 0 ad € 10.632,94), ritenuto il livello essenziale della prestazione in esame - di assegnare le eventuali risorse residue alle famiglie aventi un ISEE superiore.

Per quanto riguarda tale limite di ISEE superiore, sembra ragionevole fissarlo in € 15.000,00, in considerazione sia del fatto che in passato la Regione lo aveva già elevato fino ad € 13.500,00 ed anche ad € 17.721,56, sia per la ragionevole previsione che residueranno cospicue risorse dopo soddisfatta la Fascia 1.

Pertanto, si ritiene di assegnare il contributo in questione in base alla seguente progressione:

- prioritariamente alle famiglie con ISEE da € 0 ad € 10.632,94 (Fascia 1);
- qualora residuino risorse, dopo aver soddisfatto il 100% delle richieste di Fascia 1, alle famiglie con ISEE da € 10.632,95 ad € 15.000,00 (Fascia 2), in base alla proporzione tra la spesa complessiva dei richiedenti e le risorse disponibili.

Tuttavia, al fine di evitare di ingenerare nelle famiglie di Fascia 2 un affidamento privo di presupposti, la Sezione Istruzione, con note prot. n. 300659 del 21/07/2015 e prot. n. 304004 del 23/07/2015 indirizzate, rispettivamente, al MIUR e al Ministero dell'Interno, ha chiesto di modificare il D.P.C.M. n. 320 del 05/08/2015 nel senso di consentire alle Regioni di assegnare le eventuali risorse residue anche a famiglie con ISEE di Fascia 2 (da € 10.632,95 ad € 15.000,00), ed autorizzare nel frattempo la Regione ad applicare i criteri descritti già per l'Anno Scolastico 2015-2016.

Pertanto si ritiene opportuno, nel Bando, condizionare sospensivamente l'assegnazione del contributo alle famiglie con ISEE di Fascia 2 al fatto che lo Stato accolga la richiesta della Regione di assegnare loro le risorse residue.

Il bando per la concessione del contributo, per l'Anno Scolastico 2015-2016, è contenuto nell'**Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento.

Il procedimento si svolge in modo totalmente informatizzato, come negli ultimi anni.

Con Decreto del Direttore della Sezione Istruzione verrà determinata la percentuale di copertura della spesa spettante ai beneficiari, che sarà uguale per tutti e calcolata in base alla proporzione tra la spesa complessiva comunicata dai Comuni e le risorse disponibili, e sarà approvato il Piano regionale di riparto delle risorse tra i Comuni. Tale Piano sarà poi trasmesso al Ministero dell'Interno.

Come per gli esercizi precedenti, con il Piano regionale di riparto delle risorse tra i Comuni sarà chiesto allo Stato di trasferire le risorse direttamente ai Comuni.

In conformità alle direttive impartite dalla Giunta regionale, le bozze grafiche dei materiali pubblicitari dell'iniziativa saranno inviate alla Sezione Comunicazione e Informazione, per l'espressione del prescritto parere.

Per l'anno 2015-2016 il MIUR, con Decreto del Direttore Generale del Dipartimento per l'Istruzione n. 595 del 24/06/2015, ha assegnato alla Regione del Veneto € 4.924.546,00.

Sulla collaborazione degli Uffici per le Relazioni con il Pubblico (URP) per la migliore riuscita dell'iniziativa, la Sezione Comunicazione e Informazione ha espresso parere favorevole con nota prot. n. 282594 del 08/07/2015.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Visto l'articolo 27 della L. 448/1998;
- Visto il parere favorevole della Sezione Comunicazione e Informazione espresso con nota prot. n. 282594 del 08/07/2015, sulla collaborazione degli URP;
- Visto l'articolo 2, comma 2, lettera f), della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

DELIBERA

1. di stabilire che le premesse al presente atto siano parte integrante del provvedimento;
2. di approvare il bando (criteri e modalità) per la concessione del contributo regionale "Buono-Libri e Strumenti didattici alternativi", per l'Anno Scolastico 2015-2016, contenuto nell'**Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Sezione Istruzione dell'esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché sul sito internet all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/istruzione/buono_libri.

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Mario Caramel

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Luca Zaia